DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1980

che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i calzoncini, shorts e pantaloni tessuti, delle sottovoci ex 61.01 B V e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune (categoria 6), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 21 marzo 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i calzoncini, shorts e pantaloni tessuti, delle sottovoci ex 61.01 B V e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune (categoria 6), originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari di Hong Kong ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo Hong Kong si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 17 marzo 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 B V ex 61.02 B II (codici Nimexe : 61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 ; 61.02-66, 68, 72) categoria 6	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.